

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

Principali novità normative e giurisprudenziali

11 maggio 2026 – 15 maggio 2026

PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

***** *****

LINEE GUIDA GID: OBBLIGHI DI GARA, PRINCIPIO DELL'UNICUM E REGIME TRANSITORIO NEGLI APPALTI DI LAVORI

Le Linee Guida per la gestione informativa digitale delle costruzioni, emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 20 febbraio 2026 – su cui vedi [news ANCE del 24 febbraio 2026](#) – hanno fornito un quadro operativo chiaro relativamente alla digitalizzazione negli appalti pubblici, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto correttivo d.lgs. 209/2024.

L'ANCE esamina ora le implicazioni giuridiche per gli appalti di lavori, analizzando più da vicino gli obblighi del concorrente in fase di gara, il principio dell'unicum, il regime transitorio, la prevalenza contrattuale dei modelli informativi nonché le specificità previste per gli interventi di manutenzione e adeguamento tecnologico.

La News integrale è disponibile anche sul Portale dell'ANCE ([clicca qui](#))

*** ** *

PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE "COMMISSARI"

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 106 del 9 maggio 2026 è stata pubblicata la legge 8 maggio 2026, n. 71, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni, entrata in vigore il 10 maggio 2026.

Di seguito, l'illustrazione delle previsioni di interesse per i lavori pubblici, da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

Art. 1 - Prosecuzione dell'iter approvativo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, commissariamento delle opere a terra e rimodulazioni connesse al riallineamento temporale delle relative autorizzazioni di spesa nonché alla prosecuzione di programmi di titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

L'articolo 1 disciplina la **prosecuzione** dell'iter approvativo del progetto di **collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, c.d. "Ponte sullo Stretto"**, anche alla luce delle deliberazioni della Corte dei conti relative agli atti adottati nell'ambito della procedura prevista dal decreto-legge n. 35/2023.

In particolare, il MIT è incaricato di svolgere gli **adempimenti necessari all'aggiornamento del piano economico-finanziario** della società concessionaria, all'acquisizione dei pareri

tecnici e allo svolgimento delle verifiche ambientali e dei rapporti con la Commissione europea.

È, inoltre, prevista la nomina dell'**amministratore delegato** della Società **Rete Ferroviaria Italiana** (RFI) come **commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali ferroviari complementari all'opera**. Il Commissario opera con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, 3-bis e 5 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. "Sblocca cantieri", tra cui quelli di deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici – fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del d.lgs. n. 50/20216 - nel rispetto del Codice antimafia, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE e delle disposizioni in materia di subappalto.

Articolo 2 – Disposizioni urgenti in materia di messa in sicurezza e di adeguamento del traforo del Gran Sasso e delle tratte autostradali A24 e A25

L'articolo 2 interviene sulla gestione degli **interventi relativi al traforo del Gran Sasso ed alle autostrade A24 e A25**.

In particolare, **viene prorogato fino al 31 dicembre 2028** l'incarico del **Commissario straordinario** per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, che subentra al Commissario straordinario delle tratte autostradali A24 e A25 (il cui incarico è parimenti prorogato al 31 dicembre 2028) per lo svolgimento delle attività di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza antisismica e di ripristino della funzionalità del traforo del Gran Sasso.

La norma prevede **infine ulteriori risorse** per l'**adeguamento** delle gallerie agli **standard di sicurezza** della **rete transeuropea dei trasporti (TEN-T)** e per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle tratte autostradali interessate.

Articolo 2-bis - Disposizioni urgenti per l'affidamento della concessione dell'A22 Brennero-Modena

L'articolo 2-bis, introdotto al Senato, interviene sullo svolgimento della procedura per l'affidamento della **concessione della tratta autostradale A22 Brennero-Modena**, prevedendo che l'invito a presentare l'offerta finale debba essere corredato, unitamente al progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara, dallo **schema di convenzione** predisposto dall'ente concedente e sottoposto, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), per la relativa approvazione.

Articolo 4 – Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari della società ANAS S.p.A.

L'articolo 4 prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, l'**amministratore delegato di ANAS S.p.A. subentri ai commissari straordinari già nominati** per la realizzazione di numerosi interventi sulla rete stradale di interesse nazionale, gestita da ANAS, indicati nell'allegato 2 del decreto. Al nuovo commissario sono attribuiti i medesimi compiti, funzioni e poteri relativi alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione delle opere.

I commissari precedentemente nominati cessano dalle loro funzioni per gli interventi interessati dal subentro, restando comunque validi gli atti già adottati.

Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, prevede la nomina dell'amministratore delegato della società ANAS S.p.A. a Commissario straordinario, con i poteri di cui all' articolo 4, commi 2, 2-bis e 3, del DL n. 32 del 2019, per lo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento, coordinamento ed esecuzione degli interventi sulla rete stradale di interesse nazionale gestita dalla medesima società ANAS S.p.A., indicati nel nuovo allegato 2-bis.

Si tratta dei già citati poteri di deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici – fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del d.lgs. n. 50/20216 - nel rispetto del Codice antimafia, dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE e delle disposizioni in materia di subappalto.

L'incarico commissariale cessa alla data di effettiva entrata in esercizio degli interventi.

Il comma 2-sexies dell'articolo 4, introdotto dal Senato, autorizza **ANAS S.p.A.** a procedere – previa stipula di apposita convenzione con la regione Calabria e la città metropolitana di Reggio Calabria – **all'avvio delle attività progettuali e di realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e recupero dei manufatti finalizzati alla riapertura al transito della tratta tra Plati e S. Cristina di Aspromonte della S.P.2.**

Il comma 2-novies, anch'esso nuovo, prevede la nomina a **commissario straordinario per le attività progettuali e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione del Pontile di Marina di Massa del sindaco pro tempore del comune di Massa**, con i sopracitati poteri e le funzioni di cui all' articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

Articolo 5 – Disposizioni urgenti in materia di Commissari straordinari della società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

L'articolo 5 dispone che, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, **l'amministratore delegato della società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) subentri ai commissari straordinari già nominati** per la realizzazione di numerosi interventi sulla rete ferroviaria nazionale, indicati nell'allegato 3 del decreto. Al nuovo commissario sono attribuiti i medesimi compiti e poteri, relativi alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione delle opere, dei commissari cui subentra.

L'amministratore delegato di RFI è **inoltre nominato commissario straordinario per ulteriori interventi ferroviari** elencati nell'allegato 4, con l'obiettivo di **accelerarne la realizzazione.**

Articolo 6 – Disposizioni per accelerare la realizzazione della linea C della Metropolitana di Roma

L'articolo 6 fornisce un chiarimento interpretativo in merito ai poteri del **Commissario straordinario per la realizzazione della linea C della metropolitana di Roma e del sistema delle tranvie della capitale.** In particolare, viene precisato che il commissario può approvare accordi transattivi solo se tali accordi prevedono la **rinuncia da parte delle società coinvolte a tutte le pretese e ai contenziosi pendenti**, nonché a eventuali ulteriori rivendicazioni future relative ai rapporti precedenti tra le parti.

Articolo 7 – Disposizioni urgenti per la funzionalità della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e della Fondazione Milano - Cortina 2026

L'articolo 7 introduce misure per rafforzare l'operatività della società **Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.** e della **Fondazione Milano-Cortina 2026**, impegnate nell'organizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026. In particolare, **viene ampliato lo scopo** della società, includendo anche attività relative alla fornitura e gestione di beni e servizi e alla realizzazione di interventi funzionali all'accessibilità e alla piena operatività delle infrastrutture olimpiche.

Articolo 8-bis- Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dei ponti

L'articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sul comma 4-*duodecies*, articolo 7, del decreto-legge n. 202 del 2024 che disciplina le modalità di accesso e di erogazione dei finanziamenti statali per la messa in sicurezza di ponti e viadotti, **prorogando il termine per l'aggiudicazione dei lavori al 30 settembre 2026**, fermo restando il meccanismo di revoca automatica delle risorse in caso di mancato rispetto del termine.

Articolo 9 – Ulteriori disposizioni in materia di commissariamenti per la realizzazione di interventi infrastrutturali

L'articolo 9, comma 1, contiene alcune disposizioni relative a **specifici interventi infrastrutturali** e di ricostruzione. In particolare, viene previsto che il **Commissario straordinario per il Parco della salute, della ricerca e dell'innovazione di Torino** assuma anche le funzioni di commissario per la realizzazione della **Città della salute e della scienza di Novara**, al fine di assicurare un coordinamento unitario nella realizzazione dei due interventi.

Il comma 5-bis, introdotto in sede di esame del provvedimento al Senato, prevede l'adozione di misure volte a consentire **l'utilizzo integrale del materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni stradali**.

In particolare, si prevede che, al fine di fronteggiare l'eccezionale incremento dei prezzi del bitume e dei materiali energetici, **fino al 31 dicembre 2026**, in relazione a interventi di manutenzione, costruzione e riqualificazione di infrastrutture stradali, le stazioni appaltanti possano adottare misure volte ad assicurare **l'utilizzo integrale del materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, incluso il fresato d'asfalto, nel medesimo cantiere ovvero nell'ambito di altri cantieri, interventi stradali o infrastrutturali di competenza del medesimo soggetto attuatore**.

La disposizione opera anche laddove i materiali in questione non siano direttamente connessi al luogo di produzione del materiale stesso.

Si prevede che tale materiale possa essere trasportato, in qualità di materiale tolto d'opera senza ulteriori trasformazioni, ai sensi dell'articolo 230 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (contenente la disciplina ambientale in tema di rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture). In alternativa tale materiale può essere reimpiegato, senza ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale, nel medesimo cantiere ovvero nell'ambito di altri cantieri, interventi stradali o infrastrutturali di competenza del medesimo soggetto attuatore, anche non direttamente connessi al luogo di produzione del materiale stesso.

Infine, il reimpiego di tale materiale è subordinato alla preventiva verifica, da parte del produttore, delle caratteristiche del materiale e della conformità ambientale dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto.

Il comma 5-ter, parimenti introdotto al Senato, proroga di un altro anno, ossia dal 31 agosto 2026 al **31 agosto 2027**, la durata **dell'incarico del Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 (c.d. Ponte Morandi)**.

Articolo 10 – Disposizioni urgenti per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia

L'articolo 10 dispone il **trasferimento del sistema MOSE al patrimonio indisponibile dello Stato** e la sua assegnazione in uso governativo all'Autorità competente per la gestione e la manutenzione delle opere di salvaguardia della Laguna di Venezia.

La norma stabilisce inoltre che l'Autorità responsabile della gestione del sistema sia iscritta di diritto nell'elenco delle **centrali di committenza qualificate**, ai sensi del codice dei contratti pubblici (art. 63, comma 4, D.lgs. 36/2023), così da poter svolgere direttamente le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture necessari al funzionamento e alla manutenzione del MOSE.

La News integrale è disponibile anche sul Portale dell'ANCE ([clicca qui](#))

*** **

GARANZIA SULLA RATA DI SALDO: IL MIT DEFINISCE L'IMPORTO DA COPRIRE NEGLI APPALTI PUBBLICI

Con il parere n. 4187/2026, il MIT ha fornito chiarimenti in merito alla garanzia sulla rata di saldo prevista dall'art. 117, comma 9, del D.lgs. 36/2023.

In particolare, è stato richiesto se tale garanzia debba essere commisurata all'intero importo dello stato di avanzamento conforme al finale ovvero alla sola quota pari allo 0,5% di cui all'art. 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Nel riscontro, il MIT ha evidenziato la diversa ratio delle due disposizioni. La ritenuta dello 0,5%, prevista dall'art. 11, comma 6, del D.lgs. 36/2023, è finalizzata a garantire il rispetto degli obblighi contributivi e retributivi dei lavoratori da parte dell'appaltatore e opera quale forma di cauzione trattenuta sui pagamenti progressivi, svincolabile solo a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità e previo rilascio del DURC.

La garanzia sulla rata di saldo di cui all'art. 117, comma 9, è invece diretta a tutelare la stazione appaltante da eventuali difformità dei lavori emerse nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso, periodo che, ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D.lgs. 36/2023, può estendersi fino a due anni.

Il MIT ha pertanto chiarito che la garanzia sulla rata di saldo deve coprire l'intero importo dello stato di avanzamento conforme al finale, maggiorato del tasso di interesse legale

applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

*** **

COLLAUDO E INCOMPATIBILITÀ: IL MIT CHIARISCE IL SIGNIFICATO DI “PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA”

Con il parere n. 4160/2026, il MIT si è espresso in merito alle cause di incompatibilità del collaudatore previste dall'art. 116, comma 6, lett. e), del D.lgs. 36/2023, con particolare riferimento al significato dell'espressione “aver partecipato alla procedura di gara”.

Il quesito sottoposto al Ministero riguardava la possibilità che la mera partecipazione, senza aggiudicazione, ad una procedura per l'affidamento di altri servizi tecnici, quali progettazione o direzione lavori, potesse costituire causa ostativa alla successiva partecipazione alla gara per l'affidamento del collaudo, nonché l'individuazione della “procedura di gara” cui fa riferimento la disposizione normativa.

Nel riscontro, il MIT ha precisato che l'art. 116, comma 6, lett. e), del D.lgs. 36/2023 deve essere interpretato secondo il criterio ermeneutico della ratio legis. Lo scopo della norma è quello di prevenire ed evitare la mancanza di terzietà e imparzialità, sia nei confronti della committenza sia nei confronti dell'appaltatore, che deve contraddistinguere la funzione di collaudo.

Il Ministero ha pertanto ritenuto che la “procedura di gara” cui si riferisce la disposizione sia quella relativa all'affidamento dei lavori, servizi o forniture da collaudare e/o da sottoporre a verifica di conformità.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

*** **

APPALTI PUBBLICI, VERIFICA DEI REQUISITI: ANAC RICHIAMA GLI OBBLIGHI DELLE STAZIONI APPALTANTI

Con il Comunicato del Presidente n. 8/2026, l'ANAC si è espressa in merito allo svolgimento dell'attività di verifica dei requisiti degli operatori economici da parte di operatori economici privati terzi diversi dalle stazioni appaltanti.

In particolare, l'Autorità ha rilevato, nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta con il supporto della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, che talune stazioni appaltanti hanno affidato ad operatori economici privati il servizio di acquisizione della documentazione relativa ai requisiti generali previsti dagli artt. 94, 95 e ss. del D.lgs. 36/2023, mediante specifici contratti di appalto finalizzati all'interlocuzione con gli enti pubblici interessati e all'acquisizione della relativa documentazione.

L'ANAC ha richiamato la Delibera n. 116/2026, evidenziando che la verifica dei requisiti dell'operatore economico, comprensiva sia della fase di acquisizione documentale sia della successiva valutazione, costituisce attività riservata alla stazione appaltante, in quanto espressione dell'attività provvedimentale connessa alla gestione degli affidamenti pubblici e, pertanto, non delegabile ad operatori economici privati.

L'Autorità ha inoltre precisato che tale attività deve essere svolta mediante utilizzo del FVOE 2.0, richiamando, tra gli altri, gli artt. 17, comma 5, 15, 24, 62, comma 11, e 99 del D.lgs. 36/2023, nonché l'art. 7 dell'Allegato I.2, l'art. 3, comma 1, lett. z), punto 4, dell'Allegato I.1, la Delibera ANAC n. 262/2023 e il Comunicato del Presidente ANAC del 16 aprile 2025.

L'Autorità ha altresì evidenziato che il meccanismo di delega emerso in sede di vigilanza, oltre a porsi in contrasto con il quadro normativo di riferimento, non consentirebbe agli enti pubblici che rilasciano la documentazione di accertare l'effettiva identità del soggetto richiedente e che non apparirebbe chiaro se il titolare del dato sia consapevole del trattamento effettuato anche da operatori economici privati.

L'ANAC ha pertanto invitato le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ad espletare direttamente l'attività di verifica dei requisiti generali degli aggiudicatari nel rispetto del quadro normativo richiamato.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Comunicato ([clicca qui](#))

*** **

SOGGETTI AGGREGATORI: DEFINITE LE NUOVE MODALITÀ OPERATIVE PER L'ISCRIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO ANAC

L'ANAC, con la delibera n. 93/2026, si è espressa in merito allo stato di attuazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico affidati alla struttura commissariale della Regione Lazio ai sensi dell'art. 10 del d.l. n. 91/2014, con particolare riferimento ai

lavori di messa in sicurezza della “Media Valle del Tevere” a salvaguardia della città di Roma.

L’istruttoria ha evidenziato ritardi nell’attuazione di numerosi interventi affidati in avvalimento agli enti locali, alcuni dei quali non ancora avviati nonostante i finanziamenti già disposti. Tra le principali cause rilevate figurano problematiche espropriative, contenziosi, necessità di varianti progettuali, incremento dei costi delle materie prime, interferenze con altri lavori e difficoltà organizzative delle amministrazioni coinvolte. L’Autorità ha richiamato il principio di continuità dell’azione amministrativa, evidenziando che l’istituto dell’avvalimento non comporta il trasferimento delle responsabilità amministrative poste in capo al Commissario, il quale conserva funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza sugli enti delegati.

Con riferimento ai lavori della “Media Valle del Tevere” – I lotto, affidati ad ANAS, ANAC ha rilevato notevoli ritardi nell’esecuzione dovuti a sospensioni dei lavori e alla presenza di interferenze con sottoservizi non compiutamente rilevati nelle fasi progettuali, richiamando gli obblighi previsti dagli artt. 17, 24 e 26 del d.P.R. n. 207/2010 in materia di censimento e gestione delle interferenze.

La delibera ha inoltre evidenziato l’erronea emissione del certificato di ultimazione dei lavori in violazione dell’art. 12 del D.M. n. 49/2018, con conseguente mancata contabilizzazione dei ritardi maturati dall’appaltatore e omessa valutazione dell’eventuale applicazione delle penali per ritardato adempimento ai sensi dell’art. 113-bis del d.lgs. n. 50/2016. Sono state inoltre riscontrate carenze nell’aggiornamento dei dati relativi alla fase esecutiva dell’appalto nella BDNCP, con richiamo agli obblighi informativi previsti dall’art. 213, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, oggi riprodotti dall’art. 222, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023.

Per quanto concerne il II lotto dell’intervento, direttamente seguito dalla struttura commissariale, ANAC ha rilevato criticità nei criteri di aggiudicazione dell’offerta tecnica, ritenuti non pienamente coerenti con le previsioni del bando di gara nella misura in cui consentivano modifiche strutturali dell’opera in assenza di una espressa previsione di varianti. L’Autorità ha ritenuto che le modifiche proposte dall’aggiudicatario e successivamente integrate dalla direzione lavori abbiano inciso sugli aspetti strutturali e funzionali dell’opera, sostanziandosi in proposte di variante.

All’esito dell’istruttoria, ANAC ha rilevato carenze nell’attività di vigilanza e controllo esercitata dalla struttura commissariale sugli interventi affidati in avvalimento agli enti locali e ha invitato il soggetto attuatore a conformare l’attività futura ai principi e alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici richiamati nella delibera, assicurando un efficace esercizio delle funzioni di controllo sugli interventi delegati e il corretto adempimento degli obblighi informativi verso la BDNCP.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibera ([clicca qui](#))

*** **

Focus Giurisprudenza

*** **

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 17/04/2026, N. 3053

Con la sentenza n. 3053 del 2026 il Consiglio di Stato si è pronunciato in materia di subappalto necessario e soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 36/2023, con particolare riferimento agli artt. 71, 100, comma 4, 101, 107, comma 3, e 119 del Codice dei contratti pubblici.

La vicenda trae origine da una procedura aperta, indetta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 e aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, svolta mediante inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3, del medesimo decreto legislativo. Nel corso della verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo classificato, la stazione appaltante rilevava la genericità delle dichiarazioni rese nel DGUE in ordine al subappalto delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria e attivava il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023, richiedendo integrazioni documentali e chiarimenti in ordine alle categorie di lavorazioni subappaltate.

In primo grado il TAR aveva accolto parzialmente il ricorso proposto contro l'aggiudicazione, ritenendo insufficientemente specifica la dichiarazione relativa al ricorso al subappalto necessario e affermando che i DGUE successivamente depositati in sede di soccorso istruttorio avessero comportato una inammissibile modifica dell'offerta originaria. Il giudice di primo grado aveva pertanto annullato gli atti impugnati, respingendo tuttavia le domande risarcitorie e di subentro nel contratto.

Il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli proposti avverso la sentenza di primo grado, riformando integralmente la decisione del TAR. Il Collegio ha rilevato che le dichiarazioni rese in sede di gara consentivano già di desumere la volontà dell'operatore economico di ricorrere al subappalto necessario per le categorie scorporabili prive di qualificazione SOA, mediante il richiamo alle lavorazioni subappaltabili nei limiti consentiti dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023. Secondo il Consiglio di Stato, le successive dichiarazioni rese in sede di chiarimenti costituivano mere specificazioni di una volontà già espressa nella domanda di partecipazione e non una modifica sostanziale dell'offerta.

La pronuncia richiama inoltre il principio del favor participationis, evidenziando che, in presenza di più possibili interpretazioni della lex specialis, deve privilegiarsi quella idonea a consentire la partecipazione del maggior numero di concorrenti. Il Collegio ha quindi ritenuto legittima l'aggiudicazione disposta dalla stazione appaltante, dichiarando improcedibile l'appello incidentale proposto nei confronti della seconda classificata e compensando le spese di lite.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** **

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 24/04/2026, N. 3203

Con la sentenza n. 3203/2026 il Consiglio di Stato si è pronunciato in materia di offerta plurima, alternativa o condizionata nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto lavori manutentivi, nonché in ordine alla distinzione tra proposte migliorative e varianti progettuali. La pronuncia affronta altresì il tema della qualificazione dei consorzi stabili alla luce degli artt. 59, 67, 108 e 10 del d.lgs. 36/2023.

La vicenda trae origine da una procedura aperta indetta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, della durata di quarantotto mesi, relativo a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. 36/2023. L'operatore economico partecipante era stato escluso dalla gara in quanto la consorziata designata per l'esecuzione dei lavori era ritenuta priva dei requisiti di qualificazione richiesti dal disciplinare e dall'art. 67 del d.lgs. 36/2023. Il concorrente aveva quindi impugnato il provvedimento deducendo che l'obbligo di qualificazione delle consorziate indicate in gara sarebbe stato introdotto soltanto dal correttivo al codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 209/2024, entrato in vigore successivamente alla pubblicazione del bando, sostenendo altresì la nullità della relativa clausola del disciplinare ai sensi dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. 36/2023.

In primo grado il TAR ha accolto il ricorso principale, ritenendo applicabile *ratione temporis* la disciplina previgente al correttivo e quindi operante il principio del cumulo alla rinfusa per i consorzi stabili, con conseguente illegittimità dell'esclusione dalla procedura. Il giudice di primo grado ha invece respinto i motivi aggiunti proposti contro le aggiudicazioni, escludendo che le offerte tecniche delle concorrenti potessero qualificarsi come alternative o plurime. In particolare, il TAR ha ritenuto che, in presenza di una pluralità di immobili eterogenei oggetto dell'accordo quadro, fosse fisiologica la previsione di differenti soluzioni tecniche migliorative, senza che ciò integrasse violazione del principio di unicità dell'offerta.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto avverso il rigetto dei motivi aggiunti, confermando la legittimità delle offerte presentate dagli aggiudicatari. Il Collegio ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui possono essere considerate proposte migliorative le integrazioni finalizzate a rendere il progetto maggiormente rispondente alle esigenze della stazione appaltante, purché non alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste, mentre assumono carattere inammissibile le varianti che determinano una diversa ideazione dell'oggetto del contratto o introducono soluzioni reciprocamente escludenti.

Secondo il Consiglio di Stato, nel caso di specie le offerte non configuravano proposte alternative o condizionate, ma soluzioni migliorative coerenti con l'oggetto dell'accordo quadro disciplinato dall'art. 59 del D.lgs. 36/2023, caratterizzato dalla necessità di adattare gli interventi manutentivi ad una pluralità di edifici differenti per struttura, caratteristiche e stato conservativo. Il Collegio ha evidenziato che il disciplinare attribuiva specifico rilievo alle proposte migliorative concernenti le modalità tecnico-esecutive degli

interventi manutentivi, anche in termini di efficientamento energetico, sicché la previsione di differenti tipologie di intervento risultava compatibile con l'eterogeneità dei ceti interessati e con la natura dell'accordo quadro.

La sentenza ha inoltre escluso che la presenza di differenti soluzioni tecniche rendesse l'offerta incompatibile con il principio di unicità dell'offerta, rilevando che, nell'ambito di accordi quadro manutentivi aventi ad oggetto una pluralità di immobili eterogenei, le diverse opzioni progettuali risultavano funzionali all'adattamento degli interventi alle specifiche caratteristiche dei singoli edifici, senza alterare le caratteristiche essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis. L'appello è stato pertanto respinto, con conseguente conferma delle aggiudicazioni impugnate.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** **